Settore Comunicazione Istituzionale

Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

Irap, per i professionisti scatta con l'autonoma organizzazione
Nelle liti pendenti spetta al contribuente dimostrarne l'assenza

L'individuazione dell'attività autonomamente organizzata costituisce condizione indispensabile per assoggettare ad Irap i titolari di reddito di lavoro autonomo. Dunque, in mancanza di questo presupposto, ritenuto necessario, gli esercenti arti e professioni non sono tenuti al versamento del tributo. E' quanto chiarisce la circolare n. 45/E dell'Agenzia delle Entrate che, recependo l'orientamento della Corte di Cassazione, fornisce istruzioni agli uffici per la gestione del contenzioso pendente in materia di Irap e per la determinazione delle strategie difensive da adottare nei giudizi.

Requisiti dell'autonoma organizzazione – In particolare, gli elementi che anche considerati singolarmente sono sufficienti a far rilevare la presenza di una autonoma organizzazione sono i seguenti:

► l'impiego, in modo non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori. Al riguardo, come spiega la circolare, non rileva l'eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche e la presenza di tirocinanti;
► l'utilizzo di beni strumentali che, per quantità o valore, eccedono le necessità minime per l'esercizio dell'attività.

Come individuare l'autonoma organizzazione – Per individuare gli elementi che connotano l'autonoma organizzazione gli uffici sono invitati a: esaminare le dichiarazioni, con specifico riguardo al quadro concernente i redditi di lavoro autonomo; porre particolare attenzione ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; valutare i beni strumentali utilizzati dal contribuente; controllare i contratti registrati; raccogliere ulteriori elementi interrogando l'anagrafe tributaria.

Gestione del contenzioso – Quanto alla gestione del contenzioso la circolare precisa che l'assenza di autonoma organizzazione può essere fatta valere soltanto nel ricorso e non può essere introdotta in giudizio successivamente. Riguardo invece l'onere di provare l'eventuale assenza dell'autonoma organizzazione, questo spetta al contribuente.

Il testo completo della circolare n. 45/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it

Roma, 13 giugno 2008

UFFICIO STAMPA
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)